

1535

22 gennaio

ATTO DI DONAZIONE
DEI TERRENI DI
POSTA
AL
BARONE CORNESIO

1993

trascrizione di Roberto Mancini

(dalla traduzione ordinata dal Tribunale dell'Aquila nel 1899)

Istrumento di Notar Giovancrisostomo Berardini di Barete del 22 gennaio 1535

In nome di Dio. Così sia.

L'anno 1535, il giorno 22 gennaio. Indizione 8^a.

In Aquila locale Paganica, e propriamente nella casa di Melchiorre quondam Renzi de Muzio in una camera in fondo all'aula, ossia sala della casa istessa, cui confina la strada pubblica a tre lati, ed altri.

Regnando per grazia di Dio (divina favente clementia) Carlo 5^o imperatore dei Romani sempre Augusto, e la di lei madre Giovanna, Re e Regina di Castel degli Aragonesi, delle due Sicilie, di Gerusalemme, e dei loro regni e di questo Regno felicemente regnanti col decimonono anno. Così sia.

Noi, Giambattista Filauo di Aquila Regio Giudice a' contratti, Giancrisostomo Berardini di Barete, per autorità del Re e della Regina, pubblico Notaro dell'una e dell'altra Provincia degli Abruzzi al di qua e al di là del fiume Pescara, e gl'infrascritti testimoni letterati a questo adibiti, chiamati e specialmente pregati, cioè Don Pietrantonio Rainaldi, Don Girolamo Accursio, Giampietro Capruccia di Pizzoli, Notar Marzio della Cava mastro d'atti della Regia Udienza; Berardino alias Muscio di Bagno e Mario Trombettiere pubblico banditore di Aquila.

Con questo pubblico scritto, dichiariamo, facciam noto ed attestiamo che alla presenza di noi sopradetti Notaro, Giudice e testimoni, si è personalmente costituito:

Ferdinando Fantaguzzi di Posta Sindaco e procuratore dell'Università del Popolo e degli uomini di detta terra di Posta, e del relativo mandato di procura sul da farsi costa da atto pubblico rogato per mano di me sopradetto Notaro Giancrisostomo addì 18 gennaio 1535, Indiz. suddetta, il quale mandato viene qui trascritto parola per parola.

(Traduzione del mandato)

In nome di Dio. Così sia.

L'anno 1535 il giorno 18 gennaio, Indiz. 8^a in Posta, e propriamente nel palazzo della stessa Terra presso le mura della medesima terra, cui confina la strada pubblica ed altri. Regnando, per grazia di Dio, Carlo Imperatore dei Romani sempre Augusto e la di lui Madre Giovanna, Re e Regina delle **Castella** Aragonesi, delle due Sicilie, di Gerusalemme, nell'anno 19^o de' loro regni felicemente. Così sia.

Noi, Giovan Battista Filauo di Aquila Regio Giudice ai contratti della città di Aquila e suo Distretto; Giancrisostomo Berardini di Barete di Aquila per autorità regia e regionale pubblico Notaro dell'una e l'altra Provincia degli Abruzzi citra ed ultra il fiume di Pescara; e i sottoscritti testimoni litterati a quest'atto adibiti, chiamati e specialmente pregati cioè signori Giancarlo Bucciarelli di Aquila, Giampietro Capruccia di Aquila, Andrea Fassioli di Leonessa e ser Giacomo Antonio di Monteleone.

Col presente pubblico scritto dichiariamo, facciam noto ed attestiamo qualmente alla presenza di noi sopradetti Giudice, Notaro e testimoni si sono personalmente costituiti nel giorno e luogo suindicati.

Prospero Fantaguzzi qualificatosi e fattosi **Cammerario** della Terra di Posta, Giovanni Fratoddo, Berardino Baldassari, Domenico di Battista, Naluccio Agostini in qualità, come asseriscono, di Massari, ed in nome di Massari di detta Terra di Posta; Giovanni Gregori, Ludovico Gregori, Gregorio Fratoddo, Sebastiano Dominici, Pietropaolo Carnale, Ferdinando Fantaguzzi, Cherubino Agni-Dei, Cristoforo Masci, Cola di Cola, Micuzzo Pasquali, Giovanni Bartolomei, Giannantonio Piccoli, Lattanzio Alessandri, Alessan-

dri Fontarelli, Calabresi Fontarelli, Giovan Tuto Catalani, Giovanni Nardi, Valentino Domiticci, Antonio Vernetta, Giambattista di Mastro Giovanni, Giacomo Renzi, Vincenzo Renzi, Bartolomeo Mancini di Simeone, Francescantonio Amici, Antonio Cesarini, Giulio Giusti, Giandomenico Micantoni, Berardino Bartolomei, Sante Mariani, Berardino Castagna, Antonio Baldassari, Fabrizio Giluani, Liberatore Marinacci, Prospero Faglioni, Marcantonio Pauli, Giandomenico Guadagnoli, Berardino di Francone, Berardino Fezio, Antonello Leonardi, Bartolomeo Coglione, Giacomantonio Coglione, Cervone Nuja, Valentino Schiavi, Liberato Celesta, Ercole Bartoli, Giacomo Petricella, Giancristoforo Bellezza, Girolamo Pasquale, Pasquale d'Angelo, Nicola Paolucci, Giannantonio Cristofari, Giangiordano Fontarelli, Giacomo della Fonte, Cotarino Antoni, Paolo Rosini, Paolo Simeoni, Galante Rosi, Giulio Tommasi-Sante e Santuccio di Francesco; tutti della terra di Posta, che sono la più saggia e la maggior parte, anzi più dei due terzi, come essi han detto, dell'Università e degli uomini della terra predetta, si sono popolarmente riuniti in comizio dopoché, nei soliti e consueti modi, il popolo è stato congregato e coadunato per cura dei rappresentanti la di loro Università, ad oggetto di trattare ed eseguire, col consenso di tutti e di ciascuno e con voto eguale, tutte e singole le infrascritte cose che si contengono come sotto trascritte nel presente istrumento, ad incremento, gloria, onore e fedeltà della Cattolica e Cesarea Maestà, e con licenza, volontà e mandato dell'Ecc.mo D. Ferdinando Cornesio Spagnuolo, domino utile e Barone della Terra di Posta, spontaneamente i sopradetti *Cammerario* e Massari e gli altri uomini di sopra nominati per di loro e di ciascuno certa scienza e non per errore alcuno, e tanto ne' loro proprii, privati e principali nomi, ed in nome ancora di coloro che in futuro potranno e saranno per succedere all'Ufficio di Camerario e di Massari, e quanto anche in nome e per parte di tutti e singoli i focolieri e uomini assenti di questa terra di Posta e per tutti e ciascuno di essi; i sopradescritti ed ognuno di loro promettono e si obbligano solidalmente di aver per rato e ratiabile questo loro operato nella forma più valida di dritto ed in ogni miglior modo, causa e forma per cui più e meglio, più atto ed efficace secondo il dritto consuetudinario si debba e si possa estimare, nominare e chiamare; *essi tutti han fatto*, costituito, creato e solennemente ordinato di loro e di detta Università Sindaco e procuratore, attore, fattore e gestore di tutti i loro negozii il rispettabile Ferrante Fantaguzzi a questo atto presente, nonché certo ed indubitato loro Nunzio generale e speciale, ed in modo tale che la generalità non deroghi alla specialità, né questa a quella.

Ed esso Ferdinando Fantaguzzi di questa Terra di Posta assumendo spontaneamente, specialmente ed espressamente le cariche suddette di Sindaco e di Procuratore e assume pure gli oneri che da essi provengono e che gli sono stati affidati da essi costituiti nei modi come sopra, e promette a di loro vantaggio di chiedere, eseguire, ricevere e ricuperare da qualunque uomo o persona di qualunque stato, grado e condizioni siano, tutte e singole le somme di danaro e le qualità di altre cose qualunque siano dovute e da doversi alla detta loro Università e popolo, e dovute e da doversi per qualsiasi causa, titoli e ragioni, e di fare di quanto avrà ricevuto e dopoché da lui saranno state ricevute e consegnate da quelli che avran pagato o restituito, la relativa quietanza sia per pubblico istrumento sia per altra cautela valida in dritto e con dichiarazione di nulla più chiedere in avvenire, né di mai più inquietare, turbare o molestare quelli che han pagato o restituito, e nettampoco i loro eredi e successori, e ciò anche se ne dovessero a garanzia rimanere obbligati i beni sì mobili che stabili di tutti e singoli di detta Università, tanto presenti che futuri, a sensi e consiglio dei sapienti.

Similmente assume l'obbligo di cassare e cancellare e di chiedere che sien cassate e cancellate tutte e singole le scritture e cautele sia pubbliche che private a tutti e singoli i debitori ed altri qualsiasi della predetta Università che siano tenute a pagare per cause titoli e ragioni qualichessiano.

Similmente accetta l'obbligo di affittare e disaffittare tutti e singoli i beni di detta Università ai conduttori, parziari ed arrendatori se potrà convenirli, ed altri nominare, scegliere e chiamare ogni volta che a lui piacerà ed a lui parrà espediente.

Similmente gli è conferita la facoltà di vendere, alienare e distrarre i beni di detta Università, per i bisogni della stessa e sempreché a lui sembrerà conveniente e piacerà, a favore del compratore o compratori qualunque essi siano che lo volessero, e pel prezzo o prezzi che potrà con essi convenire, e detto prezzo dichiarare di averlo ricevuto o di rinunciare all'eccezione del denaro non numerato, e mediante la consegna della penna (per calami traditionem) investire i compratori ed immetterli nel corporale possesso, dando, consegnando e concedendo a quelli che pattuiscono o loro procuratori la cosa venduta e dargliene la tenuta come in cosa propria (tanquam in rem propriam et in rem suam) ed in essa ponendoli e costituendoli, e la cosa venduta difendere in caso di evizione e promettendo la restituzione del prezzo, e badare nel contempo in tali vendite ed alienazioni che l'istrumento sia ben concepito, difeso e corroborato e che tale sia a mente dei sapienti, e da stipolarsi con validi patti, promesse obbligazioni e rinuncie, e con pene, precetti e cautele in tali contratti usati.

Similmente è facultato a transigere, comporre e convenire; far transazioni e pattuire e concludere patti con chiunque e qualunque persona di qualsivoglia luogo, Collegio ed Università, e con facoltà ancora per dette cose ad esso Sindaco e Procuratore di farsi sostituire da altri quando gli potesse parere e piacere, ma in modo tale che gl'istrumenti da farsi siano ben definiti e difesi e corroborati di tutti i singoli patti, con promesse, obblighi e rinuncie, e con pene, precetti e cautele soliti ad apporsi nei relativi contratti e a senso dei sapienti.

Similmente a nome dei costituenti e della loro Università e per essi alla presenza dell'Ill.mo signor Viceré Aprutino o della di lui regia Udienza o di qualunque altro Tribunale, lo stesso Sindaco e Procuratore è autorizzato a donare, consegnare, cedere e concedere tutti i singoli terreni *eccettuati soltanto i pascoli*, che si rinvenissero occupati e detenuti nel Territorio e pertinenze della loro Università, sia dalle Università ed uomini di Borbona, Università ed uomini di Montreale, Università ed uomini di Villa Fano, Università ed uomini di Città Reale, Università ed uomini della Terra di Leonessa, uomini di Villa Albaneto, Abbazia di San Quirico, e qualunque altra Università ed uomini di qualunque stato e grado che abbiano occupato o detengano i sopradetti beni, ed anche tutti gli altri terreni che si trovassero in possesso di particolari persone per mezzo di chiunque fossero stati occupati circa i detti confini, *da donarsi tutti, nel modo ed eccezione* come sopra si è detto, *al signor Ferdinando Cornesio* utile domino e Barone di detta Terra di Posta *con patto espresso da apporsi nella stipola* del contratto di detta donazione, e, cioè, che *né esso signor Ferdinando Barone e donatario, né i di lui eredi e successori e discendenti* possano in verun tempo vendere, alienare, donare e distrarre i sopradetti beni come sopra donati ed a ricuperarsi a di lui favore, ed a tutte di lui spese, contro i detentori ed occupatori chicchessiano, dichiarandosi però che sempre ed in ogni futuro tempo il detto Barone donatario e di costui eredi e successori, siano resi signori e padroni di detti beni come sopra donati da ricuperarsi e conseguirsi a tutte di lui spese. E con patto espresso ancora da apporsi nella stipola di detto contratto di donazione tanto da parte del sopradetto Sindaco e Procuratore, quanto da parte del magnifico D. Ferdinando, o dei loro rispettivi procuratori, cioè, *che se nel caso che detto D. Ferdinando o i suoi eredi, successori e discendenti, per qualunque causa ed occasione, perdessero o venissero privati del Baronaggio e del dominio della Terra di Posta*, i detti beni donati e da ricuperarsi per lui *ritornino* issofatto e siano ed esser debbano della Università e degli uomini della detta Terra di Posta, senza che la detta Università ed uomini di Posta siano obbligati a restituire le spese ed i denari erogati e da erogarsi pel ricupero dei beni predetti a

prò di esso Donatario.

Similmente concedono al detto loro Sindaco e procuratore tutte le facultà necessarie per trattare ed agire in tutte le liti, cause e quistioni tanto civili, quanto criminali, sì attive che passive, introdotte e da introdursi, attivamente e passivamente innanzi a qualunque giudice, Pretore ed Ufficiale tanto ecclesiastico che secolare delegato e da delegarsi, per cause, titoli e ragioni qualunque, dando ed accettando liti, antistando e contestando anche in azione di calunnia; deferire e riferire giuramenti ed interrogatorii alle parti avverse, contraddire replicando più d'una volta ed anche tre; eccezionare i testimoni delle parti avverse anche con minaccia di attaccarli di falso (crimine), produrre testimoni a riprova, atti, lettere, scritture, istrumenti, privilegi e qualunque altro genere di prove; alligare, ove convenga, tutto e tutti a sospetto indicandone cause e ragioni; chiedere la scelta di altri giudici e notari; impetrare ed ottenere discussioni; confutare in contraddizione in qualunque Foro o giudizio, o dovunque dove sarà espediente; contraddire ed impedire le assoluzioni, ma chiedere ed ottenere la restituzione in integrum; implorare ed ottenere l'Ufficio del Giudice in causa per la più pronta prolazione delle sentenze tanto interlocutorie che diffinitive; appellare da esse, intimare gli appelli ed attaccarle anche di nullità e di allegare i motivi della nullità e continuare se sarà d'uopo presso qualunque giudice ordinario e straordinario; chiedere danni-interessi, e questi far tassare ed eseguire; giurare in giudizio, se fosse necessario, concordare e compromettere, ed i compromessi vallare e far vallare con fede, pene e giuramenti; eleggere arbitri ed amichevoli compositori in numero di uno o più; sostituire in suo luogo e vece Sindaci e Procuratori con pari o limitata facultà; ed assunti rivocharli ogni volta che gli sembrerà espediente; e perdurando nel mandato dare tutte quelle facultà che per le premesse cose ed intorno ad esse siano necessarie. E in generale fare, dire, gerire, esercitare e procurare tutte le altre e singole cose suesposte e che si reputassero o necessarie o opportune, e che gli stessi domini costituenti sarebbero e potrebbero fare in tutte e singole le premesse qualora fossero personalmente presenti; ancorché esse cose fossero tali da esigere un mandato più speciale di quello che con le presenti fu conferito.

Promettendo altresì i predetti signori costituenti al predetto Ferrante Sindaco e Procuratore, ed a colui o coloro che fossero da lui e per lui sostituiti ed a me predetto Notaro come persona pubblica stipolante ed a vece ed a nome di tutti e singoli coloro ai quali interessa, interesserà o potrà interessare in qualunque modo in futuro, di avere per rato, grato e fermo tuttocìò che dal loro Sindaco e Procuratore o dai suoi costituiti, verrà fatto, detto, gerito o procurato nelle premesse o in alcuna delle premesse. Con la promessa ancora di rilevare il Sindaco di detta Università e Procuratore, nonché il sostituto e sostituti da esso e qualsivoglia di essi da ogni molestia e peso, di soddisfare, di stare in giudizio e di pagar giudicato; e lo promettono con tutte le clausole necessarie ed opportune, sotto ipoteca ed obbligazione di tutti e singoli i beni sì stabili che mobili presenti e futuri della detta Università di Posta ed in ogni altro miglior modo di dritto e di fatto e parimenti con cautela e sotto il vincolo di religione che professano ai Santi Evangelii di Dio sui quali giurano toccando le scritture corporalmente con le proprie mani in osservanza di tutte e singole le predette cose, e di mantenerle inviolabilmente. Onde a futura memoria di questa cosa, ed in certezza di tal cosa ed a cautela di detto lor Sindaco e Procuratore e dei suoi sostituendi e di tutti e singoli coloro cui le predette cose interessano o potranno interessare in qualunque modo ed in avvenire, è stato redatto e pubblicato il presente pubblico istrumento per mano di me Giovan Crisostomo Notaro in presenza de' nostri, di cui sopra, Giudice, Notaro e testimoni sottoscritti col sigillo e sottoscrizione corroborata. Il che scrissi e pubblicai: Io Giancrisostomo Notar sopradetto, perché pregato fui presente a tutte e singole le proposte e redatto questo istrumento in pubblica forma vi apposi il mio solito segno. - Luogo del segno: Io Giambattista Filaurio come sopra giudice mi sotto-

scrivo - Io Giancarlo Bucciarelli di Aquila testimonio mi sottoscrivo: Io Giampietro Capruccia testimonio mi sottoscrivo.

(Qui termina la procura)

(Prosegue l'istrumento di donazione)

Ed in presenza dell'Ecc.mo signore Cola Maria della città di Tropea Auditore sotto il Governo dell'Ill.mo D. Gargia Marriguez de Lara, Regio Capitano delle Armi, delle Provincie degli Abruzzi Governatore nel predetto luogo sedente *pro Tribunali* ed in una certa sedia di legno come a luogo idoneo e sufficiente.

Esso Ferdinando Fantaguzzi qual Sindaco e Procuratore degli uomini ed Università di Posta specialmente eletto e deputato a consentire ed eseguire tutte singole le infrascritte cose, spontaneamente e con certa di lui scienza, e non per alcuno errore, né per forza, dolo, timore, inganno, né per qualsiasi insinuazione, ma per sua buona, libera, gratuita e spontanea volontà, in nostra presenza puramente, veramente semplicemente ed irrevocabilmente *ha donato siccome dona* con titolo di donazione *inter vivos*, ha dato, ceduto, concesso e trasferito al *Nobile Giovan Carlo* Del q.m Pietro Rivera della città di Aquila a questo atto presente in qualità di procuratore del magnifico *D. Ferdinando Cornesio* utile domino e padrone di detta Terra di Posta ivi presente e in nome e parte di detto Ferdinando donatario e di lui eredi e successori la presente donazione e tutte e singole cose sopradette e infrascritte contenute nel presente istrumento solennemente e legalmente stipolato e ricevuto, nel quale, siccome nel presente, si contengono tutti e singoli i dettagli ed ordinamenti, ha donato, e dona, come sopra, *tutti e singoli i terreni, eccettuati soltanto i pascoli*, che si rinvenissero occupati e detenuti nel territorio e pertinenze di Posta, tanto dalla Università ed uomini particolari della Terra di Leonessa e di Villa Albaneto, dall'Abazia di San Quirico, dalla Università ed uomini di Montereale e di Villa Fano, dalla Università e uomini di Terra di Borbona e da qualsivoglia altra Università e persone e uomini di qualunque stato, grado e condizione che occupassero e detenessero i soprascritti beni, tutte le altre possessioni di particolari persone che si rinvenissero occupate da chiunque in detto Territorio ed infra i confini del Territorio stesso, purché sopra le dette cose, terreni e possessioni non sia stata mossa o pendesse qualche lite che non sia terminata o che non siano effetti litigiosi. E tale donazione viene fatta con patto espresso che il detto D. Ferdinando Barone e donatario, e di lui eredi, successori e discendenti in perpetuo non possano in verun tempo vendere, alienare, distrarre o donare i soprascritti beni donati da ricuperarsi o ricuperati da qualunque occupatore o detentore a tutte di lui spese; come pure non possa egli e suoi eredi, successori e discendenti, per qualsiasi specie di donazione, alienarli e trasferirne ad altri la proprietà o possesso; ma sempre però ed in ogni tempo il detto Barone donatario e i suoi eredi e successori siano i veri domini e padroni dei detti beni come sopra da ricuperarsi e conseguirsi a tutte sue spese; e con patto ancora che espressamente si consente tra esso Sindaco ed in nome di Sindaco da una parte, e dall'altra il predetto Giovan Carlo procuratore, come sopra, *che se e nel caso il detto D. Ferdinando o di lui discendenti, successori ed eredi venissero per qualunque causa od occasione a perdere o fossero privati del Baronaggio e del Dominio della Terra di Posta, i detti beni ad esso D. Ferdinando donati ricuperati o da ricuperarsi ritornino issofatto*, siano ed esser debbano della Università e degli uomini della Terra di Posta, senza che la Università e gli uomini di Posta siano obbligati a restituire le spese e somme erogate o da erogarsi dal predetto D. Ferdinando pel ricupero dei suddetti beni. Perché così espressamente pattuito, convenuto e transatto con solenne patto interceduto fra il sopradetto Sindaco e Procuratore ed in nome di Sindaco e Procuratore nel predetto luogo presenti, volenti e solennemente a vicenda promettenti di avere, tenere, usare, coltivare, fruttare e in perpetuo possedere; e qualunque cosa al detto domino Ferdinando donatario

(benché, come sopra assente, presente però il detto Gian Carlo suo procuratore ed agente per esso e per me notaro) piacerà di fare dei detti beni, come sopra donati con tutti e singoli gli utili e comodi che i detti beni, come sopra donati, hanno in se, dentro e fuori di se, con ogni diritto, azione, uso ed utilità e comodità propria in qualunque modo appartenenti e spettanti alle stesse cose donate per dritto e fatto, per uso e consuetudine. I quali beni come sopra donati il suddetto donatario come sopra costituito dichiara di ritenersi e possederli a nome del donatario insino a che il donatario stesso non ne avrà preso il corporale possesso, a prendere ed entrare nel quale e ritenere quei beni non avrà a servirsi che della propria autorità e senza requisirne lo stesso donatore, e senza altresì autorità o licenza di alcun giudice, di Curia o di procuratore. Dietro di che il predetto donatore conferì al detto D. Ferdinando donatario ogni sorta di licenza e potestà plenaria, e di tutte le premesse cose investì lo stesso donatario nel nome come sopra per mezzo della penna che in presenza di tutti pose in mano del sopra detto Gian Carlo Procuratore di detto D. Ferdinando donatario sebbene assente e come fosse presente.

La qual donazione e promesse ed ogni altra cosa in questo istrumento contenute, il predetto Ferdinando Sindaco e donatore e nella qualità di Sindaco e procuratore come sopra, ha solennemente concordato e promesso al sopradetto D. Ferdinando donatario assente e come fosse presente, e per esso al presente costituito di lui procuratore Giovan Carlo ed in presenza di me Notaro stipolatore, di aver per rato, accetto, fermo e grato quanto sopra, e di mantenere, osservare, ed inviolabilmente il tutto adempire, nulla contrafare e contraddire non solo egli direttamente ma neanche altri a suo nome per qualsiasi causa, ragione o titolo, sia per dritto, sia per fatto, e sia ancora per qualsivoglia studiato pretesto (*aliquo quaesito colore*), ed ha promesso, siccome promette, di non revocare detta donazione, né chiedere che sia revocata nemmeno per vizio di qualche ingratitudine o per qualunque pretesto di parole ingiuriose che si dicessero o potessero dirsi in avvenire per qualunque pretesto e causa per cui la presente donazione possa dirsi iniqua (*inofficiosa*) o iniquamente fatta e anche per pretesto e causa di qualunque ingiuria tanto materiale che verbale e per atroce ed atrocissima che fosse, ed anche quando (*quod absit*) lo stesso signor Donatario venisse a mettere le sue mani sullo stesso donatore o sopra la Università di Posta. Anzi lo stesso donatore ha voluto che se questa donazione eccedesse la somma stabilita dal dritto, s'intenda e siano tante donazioni fatte per quante siano le somme eccedenti. Similmente lo stesso donatore solennemente ha promesso di rintegrire al Donatario tutte le spese e danni interessi della lite che egli avrà erogate e somministrate nel relativo giudizio, e tali spese restituire e risarcire stando alla nuda e semplice assertiva del predetto donatario e successori suoi sul quantitativo delle stesse spese danni ed interessi senza bisogno di denuncia e tariffa di alcun giudice della Curia o Pretore. E tuttocìò sotto l'obbligo e con ipoteca di tutti i beni sì mobili che stabili, presenti e futuri della detta Terra di Posta, nonché sotto la penale di ducati cinquanta di oro. Di questa penale, siccome è stato promesso e stipolato dallo stesso Ferdinando donatore, la metà dovrà essere devoluta a vantaggio della suddetta Curia o di qualunque altra Curia che sarà competente innanzi a cui dovrà comparirsi, e di me Notaro come persona pubblica solennemente stipolante e legalmente questo atto ricevente; e l'altra metà dovrà devolversi in profitto del suddetto donatario sebbene assente, tuttavia presente pel suddetto Giovan Carlo procuratore e per me Notaro come persona pubblica, pel detto Ferrante donatario assente pei suoi eredi e successori stipolanti. E siffatta penale debba e possa infliggersi e venir riscossa tante volte quante alle premesse e promesse cose si sarà contrafatto e contravvenuto; ed ove la detta penale fosse stata pagata ovvero condonata, pur nondimeno il presente istrumento e quanto in esso è contenuto rimarrà sempre nello stesso vigore e con la medesima aggiunta di penale.

Inoltre il predetto donatore rinunzia in pro del sopradetto donatario sebbene assente

alla eccezione «*rei ut sic gestae*» o nel modo o in qualunque altro modo sia stato condotto quanto si contiene nel presente istrumento: rinunzia pure all'eccezione «del più detto e meno scritto» relativamente alla leg. «*si quis cum aliquo ff. de verbor. obl.*» all'eccezione «*dolimali ec. leg. insinuationis*» leg. «*si quis argent. C. de donat. liti umq. l. pr. § de revocat. don.*»; e tante s'intendano essere quante siano le somme eccedenti, richiedendone l'inserzione con beneficio del Senatoconsulto e della restituzione *in integrum* secondo il gius longobardo, l'uso e la consuetudine e secondo ogni altro dritto e legge sì civile che canonico che favorissero in questa parte ed in modo qualunque il donatore nel senso che la rinunzia generale non fosse valida e non potesse apporsi nei contratti se non sia specificatamente espressa.

Ed a maggior cautela di tutte le soprascritte cose il donatore giurò, innanzi ai santi evangeli di Dio toccando corporalmente con le sue proprie mani le scritture, di attendere ed osservare inviolabilmente tutte e singole le sopradette cose a vantaggio del detto D. Ferdinando donatario sebbene assente e per esso al di lui procuratore signor Giovan Carlo, e tutto ciò fatto alla presenza del suddetto D. Cola Maria Auditore e Giudice ordinario sedente come sopra *pro Tribunali* nel Banco di dritto sentenziando e amministrando a tutti dritto e giustizia, ed innanzi ancora a Me Notaro Giovan Crisostomo eletto e deputato a questa donazione ed insinuazione come Notaro e attuario specialmente adi-bitò, ed innanzi ancora ai soprascritti Giudice Notaro e Testimoni chiamati e pregati come sopra, nel giorno, mese ed anno suddetti,

Il predetto signor Giovan Carlo procuratore del donatario ha soggiunto dicendo che la sopra detta donazione essendo stata fatta in eccedenza della somma di ducati cinquecento in oro, ha chiesto ufficiosamente implorando dal detto signor Auditore pro Tribunali sedente e dalla Curia di detta Audienza, che la detta donazione e sua consistenza sia insinuata negli atti della Curia, e dopo insinuata, ne sia redatto pubblico istrumento per le mani di me Notar Giovan Crisostomo a cautela del predetto signor Barone di Posta Ferdinando Cornesio.

E il sopraddetto Auditore interpose intorno alla detta domanda il suo decreto che è del tenore seguente:

«Per la qual cosa noi qual sopra Cola Maria Auditore della Regia Audienza Aprutina e Giudice ordinario annuendo alla petizione avanzata da Giovan Carlo procuratore del sopraddetto D. Ferdinando Cornesio donatario, abbiám fatto insinuare la stessa donazione fatta innanzi a Noi dal soprascritto Notaro Giovan Crisostomo maestro d'atti ed a questo atto redatto in pubblica forma specialmente eletto, alla quale insinuazione Noi qual sopra Cola Maria Uditor presente abbiám interposto la nostra autorità giudiziaria ed il presente decreto».

Di questa donazione ed insinuazione e di tutte e singole le altre cose contenute nel presente istrumento, il soprascritto Giovan Carlo procuratore suddetto ha pregato Noi Giudice Notaro e testimoni a terminare il presente istrumento a cautela di D. Ferdinando Cornesio donatario e di lui eredi e successori.

Laonde a futura memoria di tal cosa, a certezza dello stipolato ed a cautela del predetto donatario D. Ferdinando, di lui eredi e successori, e di tutti coloro ai quali interessa e potrà interessare in qualunque modo ed in futuro, è stato fatto e pubblicato il presente istrumento per mano di me Notaro Giovan Crisostomo ed in presenza dei soprascritti Giudice Notaro e testimoni sottoscritti e lo scrissi e pubblicai roborandolo col mio segno e sottoscritto.

Io qual sopra Giovan Crisostomo Notaro predetto perché in tutte e singole le premesse cose pregato intervenni redigendo in questa pubblica forma il presente istrumento l'ho munito col mio solito segno.

(Postille). Cominciando a numerare da capo, nella linea 22^a trovansi abrase le parole

incipit et hujusmodi.

Nella linea 23^a *incipiet alienationis*, ed anche nella linea 60: *et incipit ad bancum*.

Il che, come sovente accade, avvenne non per vizio, ma per errore; e perciò prima del mio segno consueto ho stimato di farne apposita menzione, affinché in niun tempo possa considerarsi fatto con dolo o frode alcuna.

(Luogo del segno)

Io Giambattista Filaurio come sopra giudice mi son sottoscritto.

Io Girolamo Accursio qual sopra Giudice mi sottoscrissi.

Fatto il confronto col proprio originale conservato nell'Archivio delle scritture dell'Università di Posta concorda fatto il confronto migliore.

Io Fabrizio Cherubini di Posta regio Notaro e cancelliere dell'Università della Terra predetta ho sottoscritto e segnato.

Registrato in Aquila addì 23 maggio 1887 n. 2874 Vol. 45 fol. 133 M. 2° — Esatto L. 1,20 — Il Ricevitore: Morelli — N. 12868 — Il Controllore